



COMUNE DI TOANO

(Provincia di Reggio Emilia)

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

(ART. 46 - D.L. 112/2008)

- Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.14 in data 15.02.2010 -

INDICE

Art. 1 – Ambito di applicazione e presupposti per il conferimento

Art. 2 – Competenza per il conferimento degli incarichi

Art. 3 – Procedure per l’affidamento degli incarichi

Art. 4 – Disciplinare d’incarico

Art. 5 – Verifica ed esecuzione del buon esito dell’incarico

Art. 6 - Incompatibilità

Art. 7 – Deroghe al possesso della specializzazione universitaria

Art. 8 – Programmazione dei fabbisogni

Art. 9 – Determinazione del limite di spesa annua per incarichi

Art. 10 – Regime di pubblicità degli incarichi conferiti

Art. 11 – Responsabilità

Art. 12 – Norma transitoria e disposizioni finali

Art. 1 Ambito di applicazione e presupposti per il conferimento

1. Il Comune può conferire incarichi individuali, a soggetti estranei all'Amministrazione con contratti di lavoro autonomo nei casi previsti dall'art. 7 , comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Gli incarichi devono rispondere a compiti istituzionali dell'Ente o previsti nell'ambito della programmazione approvata dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 46 del D.l. 112 del 25.06.2008, convertito in L. 133 del 06.08.2008, oltre che rispondere ad una reale ed indifferibile necessità dell'amministrazione.
3. L'incarico, come sopra individuato, può essere affidato solo dopo essere stata preventivamente accertata la carenza, nell'ambito della propria organizzazione, sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo, della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico.
4. Tali incarichi possono essere:
 - a) di natura occasionale
 - b) di natura professionale e possono richiedere l'iscrizione in Albi od Ordini Professionali;
 - c) di natura coordinata e continuativa, con carattere di continuità e strettamente collegati alla realizzazione di uno specifico progetto.
5. In ogni caso gli incarichi debbono essere affidati ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, con ciò intendendosi che è requisito minimo per l'assunzione dell'incarico il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente, in relazione al periodo di conseguimento del medesimo; la specializzazione universitaria deve costituire un imprescindibile elemento di valutazione della professionalità e della particolare specializzazione dell'incaricato, potrà prescindere dalla comprovata specializzazione universitaria solo per ipotesi tassative e cioè per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica , ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
6. Inoltre, il ricorso a rapporti di questo tipo, è possibile in presenza dei seguenti,ulteriori presupposti:
 - impossibilità di fare fronte alle esigenze espresse con personale in servizio presso il Comune. A tal fine,dovrà essere acquisita apposita, motivata dichiarazione del Responsabile del Servizio; si potrà ricorrere al conferimento degli incarichi di collaborazione qualora venga documentata, previa espressa ricognizione, l'impossibilità e/o la non convenienza di utilizzare personale dipendente dell'ente, pure in possesso dei requisiti professionali necessari, ma più utilmente utilizzato in altre attività istituzionali che altrimenti verrebbero penalizzate dalla scarsità quantitativa e qualitativa del personale effettivamente in servizio, nonché nel caso in cui l'aggiornamento o la formazione del personale dipendente dell'ente per far fronte a specifiche esigenze sopravvenute risultasse inadeguata rispetto alla importanza e/o complessità delle tematiche da affrontare.

- corrispondenza dell'oggetto della prestazione dedotta in contratto alle competenze attribuite al comune dall'ordinamento;
 - la prestazione dedotta in contratto deve essere di natura temporanea e altamente qualificata, in relazione al requisito professionale richiesto;
 - devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
 - deve essere accertata la proporzione tra i compensi pattuiti e le utilità che l'Amministrazione si prefigge di conseguire.
7. Ai fini di cui alle presenti disposizioni, si intende:
- a) per incarico di studio, quello a fronte del quale l'attività del soggetto incaricato si realizza mediante la presentazione all'Amministrazione di una relazione finale che contiene i risultati dell'attività svolta e le soluzioni che si propongono;
 - b) per incarico di ricerca, quello a fronte del quale vi è un programma predefinito nell'ambito del quale l'attività del soggetto incaricato si svolge;
 - c) per incarico di consulenza, quello a seguito del quale il soggetto incaricato fornisce pareri e propone soluzioni a questioni inerenti l'attività dell'Amministrazione, esprime giudizi e valutazioni. Rientrano in questa fattispecie le consulenze legali rilasciate al di fuori della rappresentanza processuale e gli studi per l'elaborazione di atti di carattere normativo (ad es. regolamenti);
 - d) per incarico di collaborazione coordinata e continuativa, quello in forza del quale il soggetto incaricato svolge una prestazione d'opera intellettuale, caratterizzata dalla continuità, ma senza vincolo di subordinazione gerarchica, anche se con il coordinamento del responsabile del progetto, in relazione agli obiettivi prefissati.
8. Non sono soggetti alla disciplina del presente articolo:
- le prestazioni d'opera e di servizi assoggettati alla disciplina del Codice dei Contratti D. Lgs. 163/2006;
 - gli appalti e le esternalizzazione di servizi necessari per raggiungere gli scopi del comune;
 - gli incarichi affidati ai sensi dell'art. 90 del TUEL (D.Lgs. 267 / 2000).
 - incarichi per la difesa e rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione; nonché quelli inerenti attività di rogito notarili, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento.
 - le nomine dei componenti all'interno delle Commissioni Giudicatrici di concorsi pubblici esterni ed interni, per la loro connotazione specifica di esperienza professionale;
 - gli incarichi conferiti ai componenti degli organi di controllo interno di gestione e del Nucleo di Valutazione;

Art. 2 Competenza per il conferimento degli incarichi

1. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei Responsabili titolari di posizione organizzativa (di seguito Responsabili competenti) che intendono avvalersene, i quali possono ricorrervi solo nell'ambito delle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio nonché entro i limiti di spesa quantificati nel bilancio di previsione ed assegnati con il Piano delle Risorse e degli obiettivi, con le modalità appresso indicate, in coerenza con gli indirizzi generali di gestione formulati dagli organi di governo.

Art. 3 Procedure per l'affidamento degli incarichi

1. L'affidamento degli incarichi esterni può avvenire solo a seguito di procedura selettiva di comparazione di curricula professionali pervenuti all'Ente.
2. A tal fine, il Responsabile interessato all'incarico di collaborazione, provvede alla predisposizione e approvazione con determinazione di un avviso di selezione da pubblicare all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di Toano di norma per quindici giorni consecutivi, salvo che per particolari ragioni di urgenza detto termine non venga ridotto a cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma precedente deve contenere:
 - a) L'indicazione del progetto o delle attività di cui l'Amministrazione richiede lo sviluppo o lo svolgimento;
 - b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla prescritta procedura comparativa, nonché ogni altra informazione ritenuta necessaria in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
 - c) il termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
 - d) i criteri di valutazione dei titoli indicati nelle domande di partecipazione alla selezione, che dovranno in ogni caso prediligere l'esigenza di assicurare le professionalità più idonee alla soddisfazione dei fabbisogni dell'Amministrazione;
 - e) le modalità di realizzazione dell'incarico;
 - f) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
 - g) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il prestatore occasionale; l'entità del compenso deve essere strettamente correlato al valore del risultato che l'ente ritiene di poter conseguire con il rapporto di lavoro autonomo.
4. Le domande di partecipazione con i relativi curricula sono esaminate dal responsabile competente, che redige apposita graduatoria con l'applicazione di criteri di valutazione predeterminati, certi e trasparenti. Per l'esame delle domande e dei curricula il responsabile competente può avvalersi di una commissione tecnica interna, composta a titolo gratuito da personale di categoria D, nominata con suo atto e dallo stesso presieduta.
5. Tale graduatoria può essere utilizzata anche per il conferimento di incarichi similari entro un periodo massimo di due anni
6. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria o iscrizione in ordini e/o albi strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
7. Per incarichi di importo inferiore ad euro 20.000,00 annui lordi (al netto di IVA e

contributi), in applicazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, l'incarico professionale può essere conferito all'esito di una apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d'invito contenente gli elementi di cui sopra, da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari.

8. I criteri/elementi di qualità, che saranno oggetto di comparazione sono i seguenti:
 - Titoli di studio, professionali, di specializzazione, di idoneità etc... posseduti nel settore oggetto dell'incarico;
 - Esperienze di lavoro maturate, in settori analoghi o comunque riconducibili all'incarico da svolgere, per le Autonomie Locali ed in particolare per i Comuni;
 - Precedenti rapporti di lavoro intercorsi con altre Pubbliche Amministrazioni;
 - Esperienza e merito tecnico desunti dal curriculum vitae a dimostrazione del possesso di una esperienza adeguata rapportata alla tipologia dell'incarico;
 - Attività di Formazione /Aggiornamento svolta in qualità di docente.
9. L'affidamento può essere diretto qualora la procedura comparativa sia andata deserta o la selezione dei candidati sia risultata infruttuosa, unicamente nell'ipotesi in cui le condizioni previste dall'avviso di selezione non possano essere sostanzialmente modificate dall'amministrazione.
10. L'assegnazione diretta rappresenta un'eccezione, da motivarsi di volta in volta nella singola determinazione di incarico con riferimento all'ipotesi in concreto realizzatasi e può considerarsi legittima solo ove ricorra il requisito della "particolare urgenza" connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico, ovvero quando l'Amministrazione dimostri di avere necessità di prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità/conoscenze/qualificazioni dell'incaricato.
11. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano all'affidamento di incarichi di progettazione, di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza, nonché agli incarichi per attività tecniche a queste assimilabili, per i quali l'Amministrazione fa riferimento alla disciplina specifica, prevista dall'art. 91 del D.Lgs. n. 163/2006, dagli atti normativi attuativi dello stesso decreto.
12. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle esternalizzazioni di attività nelle quali i rapporti tra il Comune ed i soggetti esecutori siano disciplinati da contratti di appalto o di cottimo fiduciario, ricadenti nell'ambito applicativo del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 4 Disciplinare d'incarico

1. L'affidamento dell'incarico viene formalizzato attraverso la stipula, da parte del Responsabile interessato, di un disciplinare/contratto, nei quali siano disciplinate le seguenti "materie":
 - La tipologia dell'incarico, il luogo e l'oggetto della prestazione;

- Le modalità di esecuzione e di adempimento della prestazione;
- La durata dell'incarico, che deve avere carattere temporaneo;
- La determinazione del corrispettivo, che deve essere determinato con l'applicazione di criteri di mercato o tariffe e deve essere proporzionato alla prestazione richiesta, sia in riferimento alla tipologia di prestazione, che in termini di qualità e quantità della prestazione richiesta, garantendo il massimo risparmio e la massima utilità per l'Ente;
- Le modalità di pagamento, legate comunque all'effettiva realizzazione dell'incarico affidato;
- Clausole di recesso o risoluzione da parte dell'amministrazione dall'incarico, in relazione all'obiettivo che si vuole perseguire ed al risultato atteso;
- La possibilità di ridurre i compensi previsti e/o integrare i termini per il raggiungimento del risultato;
- La possibilità per l'Amministrazione di risolvere il contratto per inadempimento da parte dell'incaricato.

Art. 5 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Responsabile interessato all'incarico di collaborazione verifica il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quanto la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo, anche ai fini della regolare corresponsione del compenso.

Art. 6 Incompatibilità

1. Non possono essere conferiti incarichi esterni a professionisti o studi associati i cui componenti:
 - a) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'Amministrazione nascenti da appalti di opere o forniture;
 - b) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici, e prestino opera con carattere di continuità in favore dei soggetti cui alla precedente lettera a);
 - c) si siano resi colpevoli di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall'Amministrazione Comunale;
 - d) siano cessati dal rapporto di lavoro con l'amministrazione e non siano ancora trascorse due intere annualità.

2. Sono altresì incompatibili con l'assunzione degli incarichi suddetti:
 - a) conviventi, parenti o affini sino al quarto grado, del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri Comunali, del Segretario Comunale e dei Responsabili dei servizi;
 - b) rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza;
 - c) dipendenti del Comune, delle proprie Aziende Speciali e delle Società con prevalente capitale del Comune, collocati in aspettativa;

- d) società, anche di fatto, nelle quali l'incaricato partecipi in qualsiasi forma (finanziaria, societaria di lavoro e/o di commistione di interesse);
- e) tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Art. 7 Deroghe al possesso della specializzazione universitaria

1. Non sono soggetti al requisito del possesso della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria gli incarichi di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa ovvero che comportano un *obbligo di fare*, che non presuppongono necessariamente una specializzazione universitaria così come definita al precedente articolo, per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, anche nell'ambito di particolari eventi, spettacoli, manifestazioni, corsi e/o iniziative di animazione e mediazione socio-culturale che richiedano una competenza non acquisibile necessariamente mediante laurea magistrale ma che attiene invece a competenze di tipo artistico, sociale o di promozione della cittadinanza attiva (ad es. musicisti, attori, artisti, operatori sociali ecc.), ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 8 Programmazione dei fabbisogni

1. Il conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza di cui alle lettere a), b), e c) del precedente articolo 3 può avvenire esclusivamente previo inserimento degli stessi nel programma approvato dal Consiglio comunale dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 46 del D.L. 112/2008.
2. Il programma può essere integrato o modificato nel corso dell'anno con le stesse modalità indicate al comma 1 in presenza di ulteriori e diverse esigenze emerse successivamente alla sua approvazione.

Art. 9 Determinazione del limite massimo di spesa annua per incarichi

1. Il limite complessivo di spesa per incarichi individuali deve essere annualmente determinato nel bilancio di previsione ai sensi dell'art. 3 comma 56 della legge n. 244/2007 come modificato dall'art.46 comma 3 del DL 112/2008.
2. Non rientrano in tale tetto di spesa gli incarichi conferiti per lo svolgimento di attività che sono finanziati da altre Pubbliche Amministrazioni. Il rispetto del tetto di spesa è verificato dal Responsabile del Settore Economico/Finanziario su ogni singola determinazione di conferimento di incarichi, unitamente all'attestazione di regolarità contabile.

Art. 10 Regime di pubblicità degli incarichi conferiti

1. L'Amministrazione nel caso in cui si avvalga di incaricati esterni è tenuta a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi dell'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.

2. I contratti sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di affidamento dell'incarico.
3. L'Amministrazione è tenuta a comunicare semestralmente al Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco dei collaboratori esterni, cui sono stati affidati incarichi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.
4. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi a collaboratori esterni, cui sono stati affidati incarichi, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.
5. I contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Ente.
6. Il funzionario Responsabile del Procedimento di pubblicazione è il Responsabile del Settore competente o altro dipendente da lui individuato; la pubblicazione dovrà avvenire entro un termine massimo di 30 giorni dalla data dell'atto di determinazione di incarico e comunque prima del suo effettivo svolgimento.

Art. 11 - Responsabilità

1. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente o responsabile che ha stipulato i contratti.

Art. 12 – Norma transitoria e disposizioni finali

1. Gli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione affidati prima dell'entrata in vigore della legge n. 244/07 (Finanziaria 2008) e del Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008 sono confermati e svolti fino alla loro conclusione.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento ed ai fini della determinazione del tetto di spesa di cui al precedente art. 8, sarà tenuto conto degli incarichi di collaborazione esterna già formalizzati ed in corso alla data di entrata del presente regolamento.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari concernenti la disciplina, i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali.
4. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
5. Un estratto del presente Regolamento sarà trasmesso, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla relativa adozione.